



Destinatari:

Alla Procura della Repubblica di Agrigento
Alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia
Alla Prefettura di Agrigento
All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Al Presidente della Regione Siciliana
All’assessore Autonomie Locali
E, per conoscenza
Al Sindaco del Comune di Agrigento
Alla Giunta Comunale di Agrigento
Al Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento
Ai Consiglieri Comunali di Agrigento
ATI AG9
presidente@certmail.regione.sicilia.it,
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it,
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it,
autonomielocali.ufficioispettivo@regione.sicilia.it,
protocollo.prefag@pec.interno.it,
sicilia.procura@corteconticert.it,
sicilia.procura.segreteria@corteconticert.it,
protocollo@pec.anticorruzione.it,
atiag9@pec.i

ESPOSTO-DENUNCIA

Oggetto: Criticità e Inadempienze dell’Azienda Speciale Consortile AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – con sede in Agrigento, Piazza Trinacria n.1 92021 Aragona

Premesso

-che AICA, costituitasi il 09/07/2021 con Atto rogato dal Notaio Maria Orlando, fra i Comuni di Agrigento, Calamonaci, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula, Sant’Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, San Biagio Platani, Lampedusa e Linosa;
- che per Convenzione stipulata con l’ATI IDRICO di Agrigento il 22/09/2021, è gestore del servizio idrico integrato;
- che AICA è disciplinata dall’art.114 del Testo Unico degli Enti locali, D.lgs. 267/2000, e dal Codice Civile per gli adempimenti facenti ad essa capo;

Espone

-che AICA è tutt’ora inadempiente e carente riguardo:
a) la presentazione, approvazione, deposito del Bilancio relativo all’annualità 2024 – il cui termine per previsione dell’art.114 art.5- bis è fissato entro il 31 maggio di ogni anno, che comporta il non disporre di un quadro fondato, chiaro, attendibile sulla gestione aziendale;
b) la presentazione ed approvazione del Piano-Programma di durata almeno triennale, del Bilancio di previsione triennale; del rendiconto della gestione – adempimenti previsti dall’art.114



– che lascia dedurre l'incertezza e la precaria conduzione aziendale, tale da potersi definire improvvisata se non arbitraria;

c) i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, ritenendo che non si sia conformata dalla lettura dei documenti, e tutt'ora non rispetta l'obbligo dell'equilibrio finanziario, considerato che, come riportato nei Bilanci approvati e depositati al Registro delle Imprese per gli anni 2021, 2022, 2023, ha subito le seguenti Perdite d'esercizio, Risultati negativi ante imposte, rispettivamente di € 1.302.697,00, di € 4.484.184,00, di € 517.480,00, pertanto è inadempiente rispetto all'obbligo del pareggio finanziario;

d) le superiori Perdite degli anni 2021, 2022, 2023, non hanno trovato la copertura ad opera degli Enti Locali Soci, nonostante l'impegno assunto dai Sindaci nella Delibera sociale in sede di approvazione del Bilancio al 31/12/2024, risultante dal Verbale di Assemblea dei Soci, in considerazione del servizio sociale essenziale prestato;

e) la riscossione dei crediti verso clienti, utenti al 31/12/2024, si ritiene non sia stata svolta efficacemente entro i termini di esecutività per evitare certe prescrizioni, da considerare altresì che numerosi Comuni risultano inadempienti al pagamento delle fatture emesse da AICA per le forniture di Acqua effettuate agli stessi Comuni per i propri fabbisogni in qualità di Ente Locale, il cui importo complessivo si attesta sugli € 4 milioni circa;

f) il desunto stato squilibrato della situazione finanziaria, si evidenzia anche dalle relazioni contabili con i fornitori, ai quali vengono rinviati i pagamenti, fra cui in particolare con Siciliacque Spa, la quale vanta dei crediti per fornitura di acqua ad AICA per oltre € 23 milioni, ed ha avanzato avverso delle procedure esecutive legali, al riguardo si fa presente la crescita esponenziale del debito negli anni, poiché al 31/12/2021 era di € 5.241.000, al 31/12/2022 era di € 12.381.000,00, al 31/12/2023 era di € 19.096.000,00, al 31/12/2024 era di € 21.158.000,00;

g) gli obblighi della qualità del SII, dato che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), a seguito di rilevate inadempienze di AICA (suoi Uffici), ha elevato due Delibere comminandogli penalità, la n.225/2025 elevando la multa per € 2.312.479,00, e la n.277/2025 elevando la multa di € 444.708,00, ed entrambe si appalesano gravose, stante la precaria situazione economico-finanziaria;

h) i notevoli disservizi nella fornitura del servizio idrico integrato ai cittadini, utenti; le evidenti e riscontrate carenze per le interruzioni del servizio, per le perdite idriche, per le inadeguatezze sia dei sistemi fognari che della depurazione e dello smaltimento dei fanghi in discarica;

i) la trasparenza e chiarezza, in più aspetti aziendali significativi, ed anche relativamente alle Tariffe praticate, applicate, nei consumi, riportate nelle fatture-bollette, agli utenti; le Tariffe che si ritengono altresì illegittime tenuto conto dei presupposti dettati di legge e norme, deliberati di ARERA per essere fondate; si considerano inappropriati gli aumenti applicati nel corso del 2025 con congruagli sugli importi fatturati nel 2024 del 5,4% e del 11,40% nel 2025, rispetto alle Tariffe del 2023, fra l'altro senza alcuna trasparenza ed adeguata particolare informazione;

l) l'elaborazione di un Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario e Produttivo (ne ricorrono le condizioni), come previsto per norma e nella Convenzione di Servizio (preciso atto applicato in ispecie per legge) con ATI IDRICO, cui fa obbligo anche a quest'ultimo ente di governo dell'ambito;

m) quantunque AICA possa ottenere un finanziamento consistente con pagamento rateale a rientro nei tempi convenuti, al fine di saldare le posizioni a debito verso i fornitori, fra cui in particolare Siciliacque spa, questo se non sostenuto dai flussi derivanti dalla corretta riscossione dei crediti esistenti, fra cui quelli verso i Comuni, quali fonte in contropartita dei pagamenti rateali del finanziamento stesso, si desume che l'amministrazione di AICA lo tradurrebbe in un aggravio di costi in Tariffa applicata agli utenti, con relativo ingiusto aumento delle pretese finanziarie verso i cittadini e le imprese, ribaltando a quest'ultimi le inefficienze, le perdite annuali di gestione, l'antieconomicità, l'inefficacia strutturale.



Fa presente, in relazione al Bilancio 2024, tutt'ora non approvato e neanche presentato: siccome ad Aprile 2025, in riunioni Assembleari di AICA il Consiglio di Amministrazione, aveva paventato il risultato della Perdita d'esercizio intorno ai 3/4 milioni di euro; si dubita se possa infine, prossimamente, il Bilancio essere presentato all'Assemblea dei Soci in pareggio o con ridotta perdita, derivante dal non aver applicato con esattezza i criteri di veridicità, prudenza e congruità.

Stante quanto su esposto,

viste le previsioni del D.lgs. 267/2000 TUELL, vogliate valutare:

-poiché si ritiene ricorrano le condizioni di nomina di un Commissario (art.141 c.2), ed eventuale Gestione speciale eccezionale;

-l'inadempienza dei Comuni Soci di AICA rispetto ai compiti di programmazione e controllo che gli competevano e competono tutt'ora, anche rispetto ai dettati del Controllo Analogico (previsto dal codice dei contratti pubblici, dalle linee guida di ANAC), del D.lgs. 201/2022, ed in quanto applicabile dell'art.147-quater Controlli sulle società partecipate e non quotate.

SI ESPONGONO LE ULTERIORI CONSIDERAZIONI,

risultando violate precise disposizioni di legge, di prassi, di regole fissate anche dallo Statuto aziendale di AICA, che di seguito riportiamo:

-Lo Statuto di AICA all'art.48 – Vigilanza e Controllo, prevede che ai Comuni spetta il controllo sulla gestione dell'Azienda, tramite l'istituzione di un coordinamento permanente con funzionari responsabili; Ebbene a tale controllo e all'istituzione del coordinamento non hanno mai provveduto;

-Obblighi di legge, in materia di Concessioni pubbliche ad aziende in house, stante il Codice dei Contratti Pubblici e Determine-Vademecum dell'ANAC, stabiliscono che parimenti in AICA i Comuni soci esercitassero il cosiddetto "controllo analogo", sul piano industriale-produttivo, di sviluppo, di investimenti, sul bilancio previsionale e sul cosiddetto budget economico e finanziario; il controllo analogo è orientato ad indirizzare l'attività dell'Azienda verso il perseguimento dell'interesse pubblico, ed altresì verso il controllo gestionale delle risorse, al fine di ridurre gli sprechi, e sui risultati intermedi e infra-annuali, l'esercizio dei poteri ispettivi che comportavano e comportano una diretta attività di vigilanza e controllo dell'Azienda e nei confronti degli Organi Amministrativi e Direttivi; A tutto ciò non risulta si sia mai provveduto;

-si ribadisce l'art.114 del D.lgs. n.267/2000 TUELL – Aziende Speciali ed Istituzioni, che dispone adeguatamente e in modo particolare che "i fondamentali atti dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono i seguenti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio; ed ulteriormente al comma 8 bis aggiunge: a) il piano-programma, di durata almeno triennale; b) il bilancio di previsione almeno triennale; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione completo dei relativi allegati; nei fatti questi Documenti non hanno mai costituito l'informazione adeguata per i Consigli Comunali, che certamente dovevano prendere consapevolezza e deliberare in merito, quindi conseguentemente non li hanno mai approvati; questi Documenti, quando approvati con costante ritardo, dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione di AICA, sono stati piuttosto approssimativi rispetto alla critica condizione reale dell'Azienda; le previsioni di detto art.114, sono state assorbite nella propria sfera d'azione dai Sindaci dei Comuni, esulando quindi dalla norma di legge, in considerazione dell'art. 8 dello Statuto di AICA ;



-art.7 *Assemblea, dello Statuto di AICA*, detta la funzione ed il ruolo dei Sindaci dei Comuni;
-art.8, *Attribuzioni dell'Assemblea*, il combinato disposto del comma 1 primo periodo e della lettera l), recitano “L’assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti: approvazione degli atti fondamentali di cui all’art.114 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”. In virtù di ciò ne è derivato in capo ai Sindaci il compito di assolvere, secondo propria personale decisione, all’approvazione degli atti fondamentali previsti all’art.114 del D.lgs. n.267/2000; in tal modo questi hanno avvocato a sé medesimi le responsabilità, approvando ogni volta, e senza informare i Consigli Comunali (non risultando atti che lo comprovano), né prima e né dopo, riguardo le discussioni agli ordini del giorno e le delibere di approvazione sulle decisioni prese. Si tenga conto che correavano argomenti relativi alla situazione generale aziendale e produttiva, alle perdite d’esercizio risultanti dai Bilanci annuali, che i Sindaci approvavano in assemblea, che si teneva in ritardo rispetto ai termini previsti per legge e statuto. Così è avvenuto per il Bilancio al 31/12/2021 con una perdita di € 1.302.659,00, per il Bilancio al 31/12/2022 con una perdita di € 4.484.184,00, per il Bilancio al 31/12/2023 con una perdita di € 517.480,00, che comportavano in contropartita di anno in anno incremento del deficit finanziario, ed innegabile relativa carenza di liquidità, cui gli organi sociali non ponevano soluzione di copertura immediata o differita a preciso perentorio termine; non risulta che i Sindaci abbiano “...definito gli indirizzi strategici dell’Azienda cui il Consiglio di Amministrazione doveva attenersi nella gestione”, come previsto dalla lettera h dello stesso art.8, che riteniamo compito istituzionale di significativa responsabilità sociale e pubblica;

- *I Sindaci, rivestendo consapevolmente la carica*, si sono assunti le responsabilità del governo di AICA, con tanto di poteri esercitabili (che non hanno esercitato) anche con valenza impeditiva rispetto all’adozione, da parte di soggetti terzi, di condotte a danno dell’Azienda; rientrando nei loro poteri l’eventuale rifiuto nell’approvazione dei Bilanci Annuali Consuntivi relativi agli anni 2021, 2022, 2023, che venivano proposti di anno in anno dall’Ufficio di Presidenza dei Sindaci (art.13 dello Statuto), e infine sempre approvati; e rientrava anche la discussione ed approvazione o rifiuto dei Bilanci previsionali di Budget (che comunque è da verificare se siano stati presentati, poiché non risultano pubblicati, e mai nei termini dovuti);

- *I Sindaci, visto il ruolo*, avrebbero dovuto porre un freno alla gestione deficitaria degli organi di gestione esecutivi (C.D.A. e Direttore Generale), per impedire concretamente le condotte che portassero a danni maggiori per i creditori sociali, per l’Azienda, per i cittadini utenti; queste considerazioni valgono anche con riferimento al controllo sui dati contabili e gestionali e alla verifica del perimetro territoriale di raccolta delle acque, se questo fosse commisurato al fabbisogno necessario alla popolazione e all’equilibrio economico-finanziario di AICA, vista la commistione in loro dei poteri amministrativi, di controllo e di determina degli indirizzi strategici;

- *D.lgs. 23/12/2022 n.201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, dispone: all’art.28 sulla vigilanza e sui controlli di gestione in capo agli Enti Locali, dei servizi pubblici affidati; sulle verifiche periodiche, sulla situazione gestionale e trasparenza riguardo i servizi pubblici locali (artt.30 e 31); sulla gestione delle reti e degli impianti (art.21); sulla Carta dei servizi e Tariffe (artt.25 e 26); nulla risulta che si abbia adempiuto a questi precetti;

- *legge 14/01/1994 n.20 – Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*, detta al riguardo delle azioni di responsabilità esercitabili, estensibili ai titolari di Organi politici che avendo competenze hanno approvato, anche in maniera reiterata, atti illegittimi;

-Si ritiene che siano stati negligenemente trascurati i compiti assegnati, riscontrabili visti i dettati di più articoli dello Statuto Aziendale e delle norme di legge, sfociando in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’Ente pubblico,



strumentale al perseguimento di finalità pubbliche, quale è l'essenziale servizio idrico integrato, implicante l'impiego di risorse pubbliche e beni pubblici, tali da arrecare pregiudizio al suo patrimonio e ai cittadini, utenti, danno erariale e socio-economico;

-Si rinvergono responsabilità in capo agli Organi Sociali di AICA (Il CDA, l'Assemblea, i Revisori, il Direttore Generale), rispetto all'inadeguato assetto organizzativo dell'Azienda, alla mancanza di un piano di controlli, alla mancata istituzione di efficaci metodi di previsione e monitoraggio dei rischi, di verifica e scambio informazioni, degli andamenti aziendali, tutto ciò

nonostante l'evidenza delle storture, della grave crisi di produttività della risorsa acqua e del carente sistema depurativo e fognario, oltre che della precaria gestione economico finanziaria; così come non si è riscontrato un congruo coordinamento delle rispettive azioni da parte degli Organi Amministrativi, di Controllo e di Governo;

-La condizione attuale, è il risultato a partire dal 2021, di progressive e continue condotte inadeguate, che ha prodotto il carente servizio idrico integrato e parallelamente lo squilibrio economico-finanziario, con carenza di liquidità finanziaria del capitale circolante e l'incapacità di generare i flussi finanziari necessari agli investimenti infrastrutturali; questi rilievi si desumono rispetto ai dettati previsti, al fine della regolare gestione, dalle direttive in materia emanate da ARERA; da qui ne risulta la ridotta capacità di saldare i debiti verso i fornitori e i creditori sociali, il depauperamento delle risorse finanziarie acquisite da AICA dalla vendita di acqua, pagata dagli utenti, si precisa, a cui sono state applicate Tariffe illegittime che mai sono state approvate da ARERA. La somma di tutti i fattori di rischio elencati comporta un progressivo

scivolamento. Purtroppo questa grave crisi è il risultato delle decisioni prese dagli Organi di Governo del SII in ATI e in AICA, le quali, reiterate, hanno aggravato il dissesto del Gestore; condotte irregolari mantenute tutt'ora.

Agrigento, lì 27 Novembre 2025

Giuseppe Di Rosa

Presidente Nuovo Millennio

Portavoce del progetto civico *Tutti insieme per una città normale*